



ADOZIONE - ADOTTABILITÀ (DICHIARAZIONE DI).

CASS. CIV., SEZ. VI, 26 SETTEMBRE 2012, N. 16414.

Va confermato lo stato di adottabilità del minore ospitato presso una casa-famiglia se, da un lato, la madre risulta affetta da grave disagio psichico, dall'altro il padre si è recato raramente a visitarlo, manifestando altresì un comportamento "intensivo", "invasivo" e "direttivo" nei suoi confronti e le caratteristiche della sua personalità destano preoccupazione in relazione allo sviluppo psico-fisico del minore stesso.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe	- Presidente -
Dott. MACIOCE Luigi	- Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato	- Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo	- rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11580-2011 proposto da:

E.H.E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell'avvocato GRAPPINI MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONI FERNANDO, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
- ricorrente -

contro

T.T. (OMISSIS) in qualità di curatore speciale delle minori E.H.H. e E.H.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato MARTINO CLAUDIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale (per sostituzione di difensore) per atto notaio



Pierluigi Saija di Roma, in data 31.8.2011, n. rep. 360694, che viene allegata in atti;

- controricorrente -

e contro

SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI ROMA;
PUBBLICO MINISTERO DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI ROMA;
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
ROMA - SEZIONE MINORI;
COMUNE DI ROMA - UFFICIO TUTELE DIP. V;
TRIBUNALE PER I MINORENNI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1225/2010 della CORTE D'APPELLO di
ROMA del 2.3.2010, depositata il 24/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PASQUALE FIMIANI.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza in data 16
febbraio 2009, dichiarava l'adottabilità delle minori E.H. H. e E.H.S.,
che veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza
in data 2-24 marzo 2010.

Ricorre per cassazione il padre dei minori E.H.E.M..

Resiste, con controricorso, la curatrice speciale dei minori, che pure
deposita memoria difensiva.

Il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza.

La controricorrente eccepisce la tardività del ricorso, sostenendo
l'avvenuta notifica della sentenza: la documentazione relativa appare
tuttavia incompleta e apparentemente contraddittoria, essendovi
soltanto copia di una relata di notifica all'Avv. Grappini, priva di
allegato, dalla quale non pare possibile risalire alla sentenza in
questione, pur essendo stata prodotta, dalla controricorrente stessa,
la sentenza, con indicazione del cancelliere di mancata impugnazione
nei termini di legge. (la relata si riferisce ad un numero di R.G.
differente).



La Corte d'Appello, con motivazione congrua e non illogica, nonché con ampi riferimenti alla documentazione in atti (numerose relazioni dei Servizi Sociali; valutazione psicologica del Centro "Tetto Azzimo"), precisa che dapprima vi furono continui litigi fra i due genitori; successivamente, dopo l'ingresso in casa-famiglia delle bambine, il padre le ha visitate raramente, manifestando altresì un comportamento "intrusivo", "invasivo" e "direttivo" nei loro confronti; le caratteristiche della sua personalità "destavano preoccupazione" in relazione allo sviluppo psico-fisico delle bambine stesse; la madre risulta affetta da grave disagio psichico.

Sulla base di tali indicazioni, la Corte di merito ha valutato la sussistenza di un abbandono irreversibile, essendo, fin dalla nascita delle bambine, mancato un adeguato concorso dei genitori: sono sottolineati i rischi psico-patologici delle minori, a causa della prolungata condizione di mancanza di cure e protezione in ambito familiare, nonché l'incapacità del padre di comprendere gli stati mentali delle figlie e di avviare un rapporto armonico con esse.

Correttamente la sentenza impugnata, secondo orientamento consolidato (per tutte, Cass., n. 7959/2010), precisa che il desiderio formalmente espresso da un genitore di riavere le figlie non rileva, se non accompagnato da un comportamento che lo giustifichi, nella specie del tutto assente.

E' appena il caso di precisare che non si ravvisa violazione alcuna degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.: come già si è detto, il Giudice a quo analizza ampiamente le "rare" visite del padre alle figlie, evidenziando il suo comportamento negativo, in relazione ad esse.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a favore dell'erario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, da corrispondersi all'erario.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2012

